

Bruxelles, 19-5-2009

C (2009) 3893 def.

DA NON PUBBLICARE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19-5-2009

**che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi
all'importazione in un caso particolare**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19-5-2009

**che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi
all'importazione in un caso particolare**

(Dossier REC 04/07)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio²,

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GU L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 5 novembre 2007, pervenuta alla Commissione il 14 novembre 2007, la Repubblica Federale di Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del Regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione.
- (2) Tra il 14 gennaio 1999 e il 12 aprile 2000, una società tedesca (in prosieguo "l'interessato") ha dichiarato per l'immissione in libera pratica un prodotto denominato "rijstepap, Halffabrikaat voor de bereiding van bakkerijgrondstoffen", costituito per l'87,2% da latte in polvere e per il 12,8% da riso bianco, proveniente dalle Antille Olandesi (Curaçao).
- (3) Ai sensi dell'articolo 101 della decisione 1991/482/CE del Consiglio del 25 luglio 1991³ relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (in prosieguo "decisione PTOM"), i prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) erano, all'epoca dei fatti, ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione, dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 (in prosieguo "certificato EUR.1") o di una dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore.
- (4) L'allegato II della decisione PTOM definisce la nozione di prodotti originari. In particolare, secondo l'articolo 1 di tale allegato, un prodotto è considerato originario dei PTOM, della Comunità o degli Stati ACP se è stato ivi interamente ottenuto o sufficientemente trasformato.
- (5) L'articolo 3 del medesimo allegato definisce la nozione di trasformazione sufficiente. In particolare, il paragrafo 1 di tale articolo dispone che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i prodotti non originari si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato sotto una voce diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo. Il paragrafo 3 dispone che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la semplice miscela di prodotti di specie diverse si considera insufficiente a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal fatto che vi sia un cambiamento di voce tariffaria, a meno che uno o più componenti soddisfino le condizioni stabilite nel medesimo allegato II per essere riconosciuti originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM, sempreché questo o questi componenti contribuisca(n) a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito.
- (6) Nella fattispecie, l'interessato ha presentato a sostegno delle proprie dichiarazioni doganali d'importazione dei certificati EUR.1 rilasciati dalle autorità delle Antille Olandesi. Le autorità

³ GU L 263 del 19.09.1991, p.1.

doganali tedesche hanno accettato tali dichiarazioni ed hanno accordato l'esenzione dai dazi doganali.

- (7) A seguito di una missione riguardante le condizioni di rilascio dei certificati EUR.1 da parte delle autorità delle Antille Olandesi, effettuata in tale Paese da rappresentanti di diversi Stati membri e della Commissione europea dal 10 al 22 settembre 2000, è stato accertato che il prodotto in questione non poteva essere considerato originario delle Antille Olandesi, poiché si trattava di una semplice miscela di un prodotto non originario (il latte in polvere) e di un prodotto originario (il riso), e il riso non contribuiva a determinare le caratteristiche del prodotto finito.
- (8) Per quanto sopra, la merce non poteva essere ammessa all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali. Di conseguenza, dopo diversi ricorsi, il 20 dicembre 2006 le autorità tedesche competenti hanno comunicato all'interessato l'importo dei dazi dovuti, ovvero XXXXXX, somma di cui l'interessato chiede la non contabilizzazione a posteriori ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (9) Ai sensi dell'articolo 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'interessato ha indicato di aver preso cognizione del dossier inviato dalle autorità tedesche alla Commissione e di non avere nulla da aggiungervi.
- (10) Con lettera del 26 febbraio 2008, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità tedesche. Tali autorità hanno risposto con lettera del 27 novembre 2008, pervenuta alla Commissione il 4 dicembre 2008. L'esame della domanda è stato quindi sospeso tra il 27 febbraio 2008 e il 4 dicembre 2008.
- (11) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 17 aprile 2009 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (12) Nella fattispecie, la concessione del trattamento tariffario preferenziale per le importazioni in questione era subordinata alla presentazione di certificati di origine EUR.1, rilasciati dalle autorità competenti delle Antille Olandesi.
- (13) Orbene, a seguito della missione riguardante le condizioni di rilascio dei certificati EUR.1 da parte delle autorità delle Antille Olandesi, effettuata in tale paese da rappresentanti di diversi Stati membri e della Commissione europea a settembre 2000, le autorità competenti tedesche hanno ritenuto che i certificati EUR.1 presentati all'importazione per i prodotti in questione non fossero validi, perché la merce interessata non rispettava alcuni criteri di origine previsti dalla decisione PTOM.

- (14) Come risulta, in particolare, dall'articolo 904 punto c del regolamento (CEE) n. 2454/93, la fiducia nella validità dei certificati di origine preferenziale normalmente non è tutelata, poiché questo elemento attiene al rischio commerciale dell'operatore e, quindi, alla responsabilità del debitore.
- (15) Secondo giurisprudenza costante della Corte, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali si basa detto affidamento. Ne deriva che, qualora dette autorità siano indotte in errore da dichiarazioni inesatte degli esportatori, l'affidamento nella validità dei certificati di origine non è più tutelato.
- (16) Nel caso in esame, risulta dal rapporto della missione succitata che è possibile che l'esportatore abbia dato informazioni inesatte o incomplete al fine di ottenere dei certificati EUR.1.
- (17) Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, il fatto che le autorità competenti delle Antille Olandesi abbiano potuto essere indotte in errore dagli esportatori non è sufficiente per escludere ogni possibilità di errore imputabile alle autorità competenti.
- (18) Ora, dal medesimo rapporto della missione risulta che le autorità doganali delle Antille Olandesi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il prodotto non soddisfaceva le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale. Infatti, a seguito di diverse note del servizio degli affari economici delle Antille Olandesi ("Dienst Economische Zaken"), le autorità doganali disponevano di tutti i dati riguardanti le modalità di fabbricazione e la composizione delle merci, compresa la loro origine.
- (19) Da quanto sopra risulta che le circostanze del caso in esame indicano un errore delle stesse autorità doganali, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore in buona fede, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (20) D'altra parte, dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche emerge che si deve ammettere che l'interessato era in buona fede.
- (21) Dalla domanda emerge anche che l'interessato ha osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana.
- (22) Pertanto non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nel caso in esame.
- (23) Allorché la situazione esaminata giustifica la non contabilizzazione dell'importo dei dazi in gioco, l'articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93 autorizza la Commissione a precisare

le condizioni alle quali gli Stati membri possono non contabilizzare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

(24) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in questione le domande di non contabilizzazione a posteriori di dazi, presentate nei termini di legge, riguardanti operazioni di importazione avvenute negli anni dal 1997 al 2000, dello stesso tipo di miscele (latte in polvere originario di paesi terzi e riso originario dei PTOM o di uno Stato ACP), in provenienza dalle Antille Olandesi, allorché le circostanze nelle quali sono state effettuate le operazioni di importazione siano comparabili di fatto e di diritto a quelle che hanno dato luogo al caso in questione. Gli operatori interessati dovranno avere agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi all'importazione per un importo di XXXXX oggetto della domanda della Repubblica Federale di Germania del 5 novembre 2007 non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19/5/2009

Per la Commissione
Laszlo KOVACS
Membro della Commissione